

Prot. n. p. 1907

Roma, 19 dicembre 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE**Oggetto: Detraibilità IVA al 40% - Proroga al 31/12/2028**

Informiamo che l'Italia ha ottenuto dal Consiglio Europeo l'autorizzazione a continuare ad applicare per il triennio 2026-2028 la misura di deroga sul diritto di detrarre l'IVA, di cui sono gravate alcune tipologie di veicoli. Si tratta della sesta autorizzazione triennale ad ulteriore proroga del c.d. regime transitorio in vigore dal 2007 e che stabilisce la detraibilità dell'IVA forfetaria al 40%.

Dopo aver mantenuto per ben 25 anni un regime di detrazione differente da quello ordinario, grazie ad una deroga alla normativa EU sistematicamente rinnovata, e pur essere stata condannata nel 2006 dalla Corte di Giustizia di Strasburgo, l'Italia chiede di triennio in triennio un rinvio della disciplina comunitaria.

Le motivazioni generali indicate nella decisione del Consiglio dell'8 c.m. appaiono discutibili, in quanto si continua a sostenere che *"tali misure speciali sono giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali"*.

La problematica della detraibilità limitata dell'Iva ha origine, come noto, dalla sentenza Stradasfalti della Corte di Giustizia EU del 14 settembre 2006 n. C-228/05, con la quale si censuravano le limitazioni italiane alla detrazione dell'Iva per l'acquisto, l'uso e la manutenzione dei veicoli.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'Italia è stata autorizzata, con decisione 2007/441/Ce del Consiglio Ue, a limitare al 40 % il diritto alla detrazione dell'Iva sull'acquisto di taluni veicoli stradali a motore (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese connesse, compresi lubrificanti e carburante) a condizione che il veicolo in questione non sia interamente utilizzato a fini professionali.

La limitazione della detrazione non si applica infatti ai veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, quali i veicoli delle autoscuole, delle aziende di noleggio veicoli e quelli adibiti ad uso pubblico nonché per quelli degli agenti e rappresentanti di commercio.

Rileviamo peraltro che sulla annosa questione potrebbero maturare differenti orientamenti legislativi, in relazione alle recentissime indicazioni della Commissione EU sulla decarbonizzazione delle flotte (cfr. ns. nota di ieri), che prevedono, genericamente, agevolazioni fiscali per i veicoli più ecologici.

Ricordiamo nell'occasione che in ordine alla fiscalità delle auto aziendali ANIASA ha presentato quest'anno al Governo una proposta con misure di maggiore detraibilità dell'IVA.

Nel riservarci ulteriori informazioni, inviamo cordiali saluti

Pietro Teofilatto
Direttore Area Fisco ed Economia

